



COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE
Provincia di Imperia
Riviera dei Fiori

AREA SEGRETERIA
SETTORE COMMERCIO

REGOLAMENTO PER LE FESTE ARTIGIANALI, FIERE
PROMOZIONALI E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI

Approvato con deliberazione C.C. n. 25 del 17/06/2010

INDICE

✚ – *PREMESSA*

✚ - *PRINCIPI GENERALI*

TITOLO I - Mercati Artigianali

✚ *Art. 1 FESTA DELL'ARTIGIANATO*

✚ *Art.2 – MODALITA', LOCALITA' ED ORARIO DI SVOLGIMENTO*

✚ *Art.3 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA*

✚ *Art.4 – GRADUATORIA*

✚ *Art.5 – PAGAMENTO DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO*

✚ *Art.6 – PRESENZA NELLA MANIFESTAZIONE*

TITOLO II - Fiere Promozionali e Manifestazioni Commerciali

✚ *Art. 7 – FIERE PROMOZIONALI E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO*

✚ *Art. 8 - SOGGETTI PROPONENTI*

✚ *Art. 9 - AUTORIZZAZIONE*

✚ *Art. 10 - SPERIMENTAZIONE MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CALENDARIZZAZIONE FISSA*

✚ *Art. 11 - MANIFESTAZIONI COMMERCIALI CON TEMA INERENTE LE "ECCELLENZE" PRODUTTIVE ITALIANE*

TITOLO III – Disposizioni Generali

✚ *Art. 12 – ESPOSIZIONE DEL TITOLO AUTORIZZATORIO*

✚ *Art. 13 – PRESCRIZIONI VARIE*

✚ *Art. 14 – VENDITA SU AREE PUBBLICHE DI PRODOTTI ALIMENTARI*

✚ *Art. 15 – CONTROLLO*

✚ *Art. 16 – SANZIONI*

✚ *Art. 17 – RINVIO*

✚ *Art. 18 – DISPOSIZIONI FINALI*

PREMESSA

L'amministrazione comunale, ha lo scopo di promuovere ed incentivare:

- l'attività di artigianato, la creazione di opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo,
- la promozione e la valorizzazione dei centri storici, o specifici centri o aree urbane nonché attività culturali, economiche e sociali attraverso le fiere promozionali;
- la promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, lo sviluppo del mercato equo e solidale e la valorizzazione di iniziative di animazione culturale e sportiva attraverso l'organizzazione di manifestazioni commerciali a carattere straordinario;

PRINCIPI GENERALI

Vista la legge costituzionale n. 3 del 18.10.2001 che, attraverso la riforma del titolo V della costituzione, ha reso residuale (e quindi di competenza esclusiva delle Regioni a statuto ordinario) la materia del commercio, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, e di quelli comunitari;

Vista la Legge 287/90 "norme per la tutela della concorrenza e del mercato";

Visto il D. Lgs 114/98 ;

Visto il Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005)

Vista la Legge Regionale n. 1 del 03 gennaio 2007 " Testo unico in materia di commercio"

TITOLO I MERCATI ARTIGIANALI

Art. 1 FESTA DELL'ARTIGIANATO

L'Amministrazione Comunale, allo scopo di promuovere ed incentivare l'attività di artigianato, la creazione di opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo, istituisce nel territorio comunale, "la festa dell'artigianato" che, trovando collocazione sul lungomare delle Nazioni, potrà svolgere sia un ruolo turistico, commerciale e culturale, ai sensi dell'art. 36 lettera h) L.R. 01/07 T.U.C..

La "festa dell'artigianato" è gestita dal Comune di San Bartolomeo al Mare sulla base delle norme contenute nel presente Regolamento.

Art.2 – MODALITA', LOCALITA' ED ORARIO DI SVOLGIMENTO

Annualmente, con deliberazione della Giunta Comunale vengono preventivamente stabiliti la localizzazione nella zona di levante del lungomare delle nazioni, il numero e le dimensioni degli spazi da assegnare come definiti dalla planimetria predisposta dai competenti Uffici comunali nonché le caratteristiche dei banchi espositivi.

La festa dell'artigianato si svolge, nei giorni e negli orari indicati dalla Giunta Comunale con la deliberazione di cui sopra.

Per sopravvenute esigenze di interesse locale e per cause particolari, la Giunta Comunale può disporre una diversa durata e collocazione della manifestazione, anche se già precedentemente stabilite.

Art.3 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Possono partecipare alla manifestazione coloro che sono regolarmente iscritti alle Imprese Artigiane, esclusi quelli che pur regolarmente iscritti alle Imprese Artigiane, si limitano a produrre beni ottenuti dalla semplice composizione di elementi industriali o di serie abitualmente denominati "assemblatori" senza alcun valore aggiunto di carattere creativo o artistico.

Sono esclusi altresì gli artigiani del settore alimentare

Possono inoltre partecipare i venditori delle proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, purché aventi carattere di novità comprese le proprie pubblicazioni di natura

scientifico o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico, così come previsto dall'art. 10, comma 2 – lettera k), della l.r. n.1/07.

Chi risulta iscritto alle Imprese Artigiane non può partecipare quale semplice venditore delle opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo prodotte da altri soggetti.

Ogni richiedente all'atto della domanda dovrà fornire un esemplare significativo della produzione artigianale proposta (che resterà all'ufficio), corredata di adeguata documentazione fotografica dell'intera gamma di prodotti che saranno oggetto di esposizione e vendita.

L'amministrazione, attraverso il bando si riserva la facoltà di prevedere eventuali riserve di posti:

- ✚ per produttori artigianali che utilizzino solo materie prime al 100% italiane al fine di valorizzare la produzione nazionale;
- ✚ per organizzazioni del commercio equo e solidale;
- ✚ per pubbliche assistenze e/o associazioni con finalità sociali e umanitarie che vogliano promuovere la propria attività
- ✚ per i soggetti portatori di handicap ai sensi della Legge 12.03.1999 n° 68

Potranno eventualmente essere ammessi secondo una percentuale da determinarsi, anche in base alla disponibilità dei posti, hobbisti, scambisti e artisti che non svolgano la propria attività in forma professionale ove questi propongano oggetti e manufatti di particolare interesse.

Il competente ufficio provvederà annualmente ad emanare apposito bando da pubblicare nelle forme di legge e disciplinante le modalità e i termini di presentazione delle istanze di partecipazione.

Art.4 – GRADUATORIA

1 - Il rilascio della concessione temporanea di posteggio agli aventi diritto da parte del Comune avviene a seguito di apposita graduatoria compilata, in base ai seguenti criteri prioritari:

a) saranno valutati in via prioritaria i concorrenti che rappresentano le realtà artigianali locali con particolare riferimento al Golfo Dianese, Provincia di Imperia e Province limitrofe.

b) in via residuale, nell'eventualità che rimangano dei posti liberi verranno prese in considerazione tutte le altre richieste provenienti dall'intero territorio nazionale, salvo che l'amministrazione intenda stabilire un tema conduttore ammettendo alla partecipazione solo artigiani, con le caratteristiche di cui all'art. 3 che rispettino, con le loro produzioni, l'eventuale tema deciso.

2 - Viene istituita una Commissione che a proprio giudizio insindacabile riconosce i titoli professionali di cui all'art.3 e stabilisce una graduatoria. La commissione è composta dal Responsabile Area Segreteria o suo delegato, dal Comandante polizia municipale o suo delegato, da un delegato dell'*Ufficio Tutela del consumatore e dell'impresa* della CCIAA di Imperia e con sole funzioni consultive del Consulente tecnico alle manifestazioni del Comune. Ove ritenuto necessario la commissione potrà acquisire un parere di esperti in materia.

3 - La graduatoria viene aggiornata dopo ogni manifestazione ed approvata con determinazione del responsabile Area Segreteria.

4 - La partecipazione alla festa dell'artigianato è consentita ai soli operatori in possesso della prescritta concessione di suolo pubblico, nella quale viene indicato il numero dello spazio assegnato. La concessione di suolo pubblico è personale ed annuale; il concessionario, quindi, non può cedere, affittare, vendere la propria autorizzazione. Si può essere titolari di una sola concessione di posteggio.

5 - Il controllo delle presenze e di quanto previsto dal presente regolamento sono affidate al locale Comando di Polizia Municipale eventualmente supportato da personale autorizzato dal Responsabile ufficio Commercio.

Art.5 – PAGAMENTO DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Ogni partecipante è tenuto al pagamento dei canoni dovuti, come previsti dai vigenti Regolamenti comunali per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e T.A.R.S.U.;

Art.6 – PRESENZA NELLA MANIFESTAZIONE

Giornalmente, i concessionari che non occupano lo spazio assegnato entro l'orario stabilito dalla delibera di Giunta Comunale, di cui al precedente art.2-comma 2, sono considerati assenti non giustificati e non possono montare il proprio stand.

I concessionari che non si presentano per quattro giorni anche non consecutivi ad edizione decadono dal diritto alla concessione di suolo pubblico, e il posto può essere assegnato al primo degli esclusi in graduatoria. Agli effetti della decadenza, non saranno computate le assenze dovute per malattia, purché vengano regolarmente documentate con certificato da recapitarsi al locale Comando di Polizia Municipale entro le 48 ore dal giorno dell'assenza.

Gli operatori che abbandonano lo spazio assegnato prima dell'orario di chiusura della festa dell'artigianato sono considerati assenti non giustificati, con le conseguenze di cui al precedente comma.

I titolari della concessione di suolo pubblico devono essere presenti personalmente sul posto. In caso di forzata e documentata assenza del titolare dell'autorizzazione è consentita la presenza esclusivamente a dipendenti o collaboratori dell'impresa familiare in possesso dei requisiti di legge in base alle norme vigenti, se previamente dichiarati all'atto della domanda e contrattualmente in regola, salvo comprovati e motivati casi di forza maggiore, per i quali potrà essere rilasciata autorizzazione dall'ufficio competente, anche successivamente.

TITOLO II

FIERE PROMOZIONALI E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI

Art. 7 – FIERE PROMOZIONALI E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO

Il Comune di San Bartolomeo al Mare, per le motivazioni di cui alla premessa del presente regolamento, di proprio impulso, o su richiesta di soggetto diverso, può organizzare Fiere Promozionali e/o manifestazioni commerciali a carattere straordinario.

Art. 8 SOGGETTI PROPONENTI

I soggetti autorizzati a richiedere l'organizzazione di fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario possono essere:

- a-** Associazioni culturale e/o sportive operanti sul territorio Comunale , aventi finalità di promozione del territorio , delle sue aree urbane e/o di determinate specializzazioni merceologiche o produttive;
- b-** Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
- c-** Centri integrati di via o consorzi aventi finalità di promozione del territorio delle aree urbane e di determinate specializzazioni merceologiche o produttive operanti sul territorio Comunale.

Art. 9 AUTORIZZAZIONE

E' facoltà dell'amministrazione comunale autorizzare fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario proposte dai soggetti di cui al succitato art. 8; l'istanza di autorizzazione dovrà pervenire al protocollo del comune entro 15 giorni dalla data prevista dell'evento.

Ogni istanza dovrà essere corredata, pena esito negativo dell'istruttoria, da una dettagliata relazione descrittiva dell'evento, che dovrà anche indicare:

- le finalità e il carattere della manifestazione
- le date e gli orari di svolgimento;
- il numero e l'elenco degli espositori partecipanti;

Ogni partecipante, inoltre, dovrà presentare copia dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche, o eventualmente, dichiarazione sostitutiva con allegata copia di documento di identità oltre al numero di iscrizione alla CCIAA, la partita IVA o il codice fiscale, la sede legale, un recapito telefonico e la tipologia dell'attività svolta;

Nelle aree demaniali non comunali, l'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficio Commercio del Comune, previa autorizzazione dell'Ufficio Demanio, che stabilisce le modalità, le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime;

Il Comune rilascia al soggetto organizzatore della manifestazione, o ai singoli soggetti richiedenti, le concessioni temporanee di posteggio, previo pagamento del dovuto canone di occupazione di suolo pubblico, del demanio e della TARSU ove dovuti;

Le predette autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni in cui hanno luogo le manifestazioni per le quali è stata presentata richiesta.

Art. 10 SPERIMENTAZIONE MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CALENDARIZZAZIONE FISSA

1- E' facoltà dell'amministrazione comunale approvare, con deliberazione di Giunta Comunale, l'organizzazione, in via sperimentale della durata massima di anni due, prorogabile per un anno, di manifestazioni commerciali con calendarizzazione a scadenze fissa, anche a sostegno di iniziative di animazione culturali e/o sportive, presentate da associazioni senza scopo di lucro presenti ed operanti sul territorio di San Bartolomeo al Mare e che abbiano quale finalità quella di:

- promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali del Comune di San Bartolomeo al mare;
- Valorizzare iniziative di animazione, culturali, sportive e sociali;
- Valorizzare e promuovere la cultura enogastronomica e le produzioni tipiche del territorio;
- promuovere e diffondere la conoscenza di determinate specializzazioni merceologiche, di produzioni etniche, nonché di oggetti di hobbistica ed antiquariato;
- promuovere lo sviluppo del commercio equo e solidale;
- Promuovere eventuali occasioni piccoli appuntamenti di "mostra-scambio"

2- L' istanza dovrà pervenire al protocollo di San Bartolomeo al Mare, entro 15 giorni dalla prima data prevista e dovrà contenere necessariamente (pena diniego dell'istanza) la seguente documentazione:

- Istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione richiedente o da suo delegato;
- Dettagliato regolamento in merito alla selezione dei partecipanti e allo svolgimento della manifestazione;
- Relazione di carattere descrittivo dell'evento commerciale indicante le finalità;
- numero ed elenco dettagliato dei partecipanti e per ogni partecipante le copie delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche o eventualmente dichiarazione sostitutiva munita copia di documento di identità oltre al numero di iscrizione alla CCIAA, la partita IVA o il codice fiscale, la sede legale e la tipologia dell'attività svolta;

3- L'amministrazione comunale, successivamente all'approvazione del progetto da parte della Giunta, provvederà, mediante i propri uffici, al rilascio della necessaria concessione temporanea di posteggio, previo il pagamento, da parte dell'associazione richiedente, del dovuto canone di occupazione suolo pubblico e, ove dovuta, della TARSU e della concessione demaniale. Il soggetto Promotore è, altresì, tenuto ad accertare il possesso dei requisiti previsti dalla legge da parte dei singoli operatori e a trasmettere all'Ufficio Commercio l'elenco dei soggetti partecipanti.

4- La concessione di cui al comma precedente è valida soltanto per i giorni e gli orari in cui ha luogo la manifestazioni di cui al presente articolo.

5- Entro il termine di scadenza del periodo di sperimentazione l'amministrazione comunale ha facoltà di rendere definitiva la manifestazione commerciale sperimentata approvando con apposito regolamento comunale, teso a normare sia lo svolgimento che la procedura di selezione dei partecipanti.

Art. 11 MANIFESTAZIONI COMMERCIALI CON TEMA INERENTE LE "ECCELLENZE" PRODUTTIVE ITALIANE

1- Nell'ambito delle manifestazioni a calendarizzazione fissa di cui al precedente articolo 10, è facoltà dell'amministrazione comunale prevedere autonomamente o mediante l'ausilio di Associazioni o ditte specializzate, l'organizzazione di una manifestazione commerciale avente l'obiettivo di creare occasioni di attrazione turistica nelle località di San Bartolomeo al Mare mediante la valorizzazione, presentazione, esposizione e vendita di prodotti agro-alimentari e artigianali originali e tipici del territorio italiano prodotti e confezionati esclusivamente in Italia .

In particolare l'Amministrazione Comunale favorisce e promuove la suddetta finalità, attraverso contatti e scambi con le Istituzioni locali e regionali di riferimento, all'occorrenza pro-loco, CCIAA e Aziende Speciali, Consorzi, per il tramite del proprio personale operante presso lo IAT e/o, all'occorrenza, tramite il supporto eventuale di Associazioni operanti nel Comune di San Bartolomeo al Mare.

2- La suddetta manifestazione si svolge secondo un programma a cadenza mensile nel periodo marzo-ottobre ed è inserita nel *Calendario manifestazioni* approvato dalla Giunta Comunale.

Ogni appuntamento dovrà prevedere una caratterizzazione specifica, mediante l'esposizione e la vendita di prodotti appartenenti a due o, massimo, tre regioni per volta, tendendo, per quanto possibile, alla più ampia variazione della gamma dei prodotti proposti di volta in volta.

3- Gli espositori ammessi alla manifestazione, dovranno essere soggetti accreditati dai propri Organi regionali, dai relativi Consorzi o associazioni di protezione dei marchi di qualità, nonché dalla proposta di partecipazione avvalorata da parte di Camere di Commercio, Aziende Speciali che attestino l'effettiva qualità, provenienza e tipicità delle aziende presentate e candidate alla partecipazione di detta manifestazione

In nessun caso potranno essere ammessi commercianti non direttamente autorizzati allo scopo, né ambulanti.

4- Per tutte le restanti formalità si rimanda all'articolo 10 , commi 2 e 3, del presente *Regolamento comunale*.

TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI

Art.12 – ESPOSIZIONE DEL TITOLO AUTORIZZATORIO

E' obbligatorio, per ogni singolo partecipante, tenere esposto in modo ben visibile sul banco di vendita l'apposita concessione di suolo pubblico rilasciata dal Comune.

Tale documento deve essere esibito, ad ogni richiesta, alla Polizia Municipale ed agli Agenti di Pubblica Sicurezza.

I documenti che danno titolo alla partecipazione alla manifestazione dovranno essere sempre sul posto a disposizione degli organi di vigilanza.

Art.13 – PRESCRIZIONI VARIE

La collocazione degli oggetti deve avvenire all'interno degli spazi assegnati come da espresso regolamento della manifestazione di riferimento e secondo le autorizzazioni dettate dall'Ufficio competente al momento del rilascio del titolo autorizzativo.

E' vietato l'uso di qualsiasi apparecchio per l'amplificazione e la diffusione di suoni salvo casi di autorizzazione specifica.

I partecipanti non possono intralciare l'accesso alle civili abitazioni, agli esercizi commerciali ed in generale ai servizi pubblici.

E' fatto divieto di dividere il proprio spazio con altri e di assumere in carico merce per conto vendita di altri colleghi sprovvisti della relativa concessione.

Sono consentite le attività di lavorazione compatibili con l'igiene, la sicurezza, l'inquinamento acustico e la salute degli operatori e del pubblico, nonché con il decoro e la salvaguardia dell'area e dei beni pubblici e privati ivi presenti.

Ogni partecipante è tenuto a non abbandonare sul suolo pubblico, al termine giornaliero della manifestazione nessun tipo di rifiuto e al risarcimento di eventuali danni arrecati;

Art. 14 – VENDITA SU AREE PUBBLICHE DI PRODOTTI ALIMENTARI

1. L'autorizzazione alla vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate. E' consentita la dotazione di soli piani di appoggio e la fornitura di stoviglie e posate a perdere.
2. L'attività di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto della normativa in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare dettata dalle norme vigenti e soggetta al controllo dell'autorità sanitaria preposta
3. Qualora si eserciti anche l'attività di somministrazione, questa deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

Art.15 – CONTROLLO

Per la verifica e il controllo dei requisiti per la vendita e l'esposizione dei prodotti di cui ai precedenti articoli, il comando di Polizia Municipale può:

- a)-effettuare sopralluoghi nel laboratorio artigianale;
- b)-richiedere ai partecipanti una dimostrazione di produzione in loco della merce posta in vendita;
- c)-avvalersi di esperti del settore.

Art.16 – SANZIONI

Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €200,00 a € 1.000,00, osservate le disposizioni della legge 24-11-1981, n.689 e s.m.ed i.. Con successivo inoltro del verbale al responsabile ufficio commercio per la revoca dell'autorizzazione.

Art.17 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia. L'Amministrazione si riserva di richiedere diritti di istruttoria per le procedure di cui sopra.

Art. 18 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione
Le manifestazioni a calendarizzazione fissa già inserite nel *Programma manifestazioni 2010* e già avviate, derogano dal presente Regolamento per l'anno in corso.

